



# *Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

## Consiglio Universitario Nazionale

Prot. 12401 del 18/4/2018

All'On.le Ministro

### SEDE

**Oggetto:** Raccomandazione “In merito ai presupposti per i procedimenti di chiamata dei professori universitari”

Adunanza del 17/4/2018

La nota MIUR 0014282 del 28 novembre 2017, avente ad oggetto “Procedimento di chiamata ai sensi dell’art. 24, c. 5 e 6, legge 240/2010”, comunica ai destinatari che, in base a quanto stabilito dal Consiglio di Stato con sentenza 20 novembre 2017, n. 5344, qualora il ricercatore di cui all’art. 24 co. 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 non abbia conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) nel Settore Concorsuale di inquadramento, non ricorrono i presupposti per procedere alla valutazione prevista nel terzo anno di contratto ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell’art. 24, co. 5, legge 240/2010.

L’ultimo paragrafo della nota recita “si osserva che quanto sopra possa trovare applicazione relativamente alle procedure di cui all’art.24 comma 6 della citata legge”, ovvero in riferimento alla chiamata nel ruolo di professore di prima o seconda fascia rispettivamente di professori associati e di ricercatori a tempo indeterminato in servizio nella medesima università che abbiano conseguito l’ASN.

La formula dubitativa utilizzata non consente di superare pienamente il comportamento assai difforme tra gli Atenei in merito alle procedure di chiamata previste nell’art. 24 comma 6 della legge 240/2010, nella disciplina che ne dettano i regolamenti adottati dalle singole Istituzioni universitarie e già fatta oggetto di considerazioni e osservazioni da questo Consesso (in proposito, si ricorda, in particolare il documento approvato nell’Adunanza 8 novembre 2017 “I regolamenti adottati dagli Atenei italiani per le selezioni e per le valutazioni funzionali all’immissione nei ruoli dei Professori di prima e di seconda fascia, ex artt. 18 e 24, co. 6, l. 30 dicembre 2010, n. 240: l’analisi”).

L’analisi condotta dal Consiglio Universitario Nazionale evidenzia che nel corso degli anni gli Atenei hanno interpretato e applicato il testo dell’art. 24 comma 6 in due modalità alternative fra loro:

- alcune Università hanno concesso la possibilità di accedere alle procedure selettive a tutti coloro che risultassero in possesso di ASN in SC diversi da quelli della procedura ma ricadenti nel medesimo macrosettore concorsuale, creando una analogia con quanto previsto dall’art. 18 della legge 240/2010
- altri Atenei, al contrario, hanno limitato ai soli titolari di ASN nello stesso SC del bando la possibilità di accedere a tali procedure selettive.

Data l’importanza della questione in merito alla gestione delle procedure di chiamata per l’accesso ai diversi ruoli della docenza e alla carriera professionale dei docenti e ricercatori interessati, il Consiglio Universitario Nazionale invita le sedi istituzionali competenti a chiarire con apposito atto quale procedura debba essere applicata.

LA PRESIDENTE  
(Prof.ssa Carla Barbati)